

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 24/03/2026

FATTO

Parte ricorrente agisce in relazione a certi buoni fruttiferi postali non tempestivamente incassati di cui chiede il rimborso limitatamente alla sola quota capitale pari a Lire 16.500.000 equivalenti a € 8.521,54. Più in particolare riferisce che sono stati sottoscritti i seguenti BFP: in data 17.08.1999 due BFP per lire 500.000 e 5.000.000; in data 22.01.2000 due BFP per lire 500.000 e lire 5.000.000; ed infine, in data 10.06.2000, due BFP per lire 500.000 e lire 5.000.000. Poiché, all'epoca della sottoscrizione, il consulente avrebbe rappresentato che tali buoni fossero caratterizzati da una durata massima pari a 30 anni, parte ricorrente solo di recente, a seguito di richieste di informazioni finalizzate al riscatto/rimborso, avrebbe appreso che la scadenza effettiva dei titoli era invece fissata, per alcuni, a 10 anni e, per altri, a 11 anni, con conseguente decorrenza dei termini di prescrizione negli anni successivi.

L'Intermediario, in via pregiudiziale, eccepisce sia l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario e Finanziario, trattandosi di controversia relativa a operazione anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, sia l'incompetenza per materia, in quanto oggetto del contendere sono prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB. Nel merito, richiamati gli orientamenti in materia dell'Arbitro, chiede il rigetto del ricorso argomentando, tra l'altro, come segue (i) i buoni oggetto di contestazione appartengono alle serie identificate dalle sigle "CB", "CC" e "CD", come risultante dalla

documentazione ufficiale sui tassi applicati; (ii) la serie “CB”, collocata tra il 02.03.1999 e il 20.12.1999, prevedeva il raddoppio e la triplicazione del capitale dopo rispettivamente sette e undici anni, cessava di essere fruttifera allo scadere dell’undicesimo anno e si prescriveva trascorso un ulteriore decennio; (iii) la serie “CC”, collocata tra il 21.12.1999 e il 04.03.2000, aveva durata di sei o dieci anni, con riconoscimento alla scadenza di un interesse lordo pari al 25% o al 50% del capitale; (iv) la serie “CD”, collocata tra il 05.03.2000 e il 15.07.2000, prevedeva durata di sei o dieci anni, con attribuzione alla scadenza di un interesse lordo pari al 30% dopo sei anni e al 60% dopo dieci anni; (v) la data di emissione di ciascun buono risultava chiaramente visibile sui titoli che recano l’indicazione “*Buono Postale Fruttifero a Termine*”, circostanza che rende chiara la tipologia e la trasparenza delle condizioni applicate; (vi) il titolare dei buoni, in ogni caso, avrebbe potuto verificare in qualunque momento presso gli uffici dell’intermediario la presenza e la correttezza dei dati identificativi; (vii) le caratteristiche delle singole serie erano determinate con decreto ministeriale e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, con modalità idonee a informare e tutelare il risparmiatore; (viii) la legge n. 266/2005 stabilisce che gli importi dei buoni emessi dopo il 14 aprile 2001 e non reclamati entro il termine prescrizione devono essere comunicati al Ministero dell’economia e versati al Fondo previsto dalla medesima legge, precludendo ogni possibilità di rimborso dopo la prescrizione; (ix) la normativa sopravvenuta ha abrogato la precedente facoltà di rimborso discrezionale dei crediti prescritti, come confermato anche dalla circolare ministeriale del 3 novembre 2010; (x) il termine prescrizione, originariamente quinquennale, è stato fissato in dieci anni dall’art. 8 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del titolo: pertanto, i buoni della serie “CB” sono scaduti il 17.08.2010 e si sono prescritti il 18.08.2020, quelli della serie “CC” sono scaduti il 22.01.2010 e si sono prescritti il 23.01.2020 ed, infine, quelli della serie “CD” sono scaduti il 10.06.2010 e si sono prescritti il 11.06.2020; (xi) la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato che, per le serie non ancora prescritte alla data di entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, il termine decennale decorre dalla data di scadenza del titolo così come che l’impossibilità di far valere un diritto ai sensi dell’art. 2935 c.c. riguarda solo impedimenti di natura giuridica e non include ignoranza o difficoltà soggettive del titolare; (xii) la richiesta di rimborso è stata avanzata solo dopo la maturazione della prescrizione decennale, con primo reclamo formale del 05.11.2025; (xiii) non risulta in atti alcuna prova di richieste precedenti né di atti interruttivi della prescrizione; (xiv) la documentazione consultabile presso il sito della C.D.P. conferma l’avvenuta prescrizione dei titoli in contestazione.

DIRITTO

Le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia e per incompetenza *ratione temporis* dell’Arbitro non possono trovare accoglimento per le ragioni reiteratamente illustrate sia dal Collegio di Coordinamento sia dai vari Collegi territoriali.

Sotto il primo profilo si rinvia alla decisione n. 4656/2022 del Collegio di Coordinamento. Sotto il secondo, va considerato che, se è vero che i BFP oggetto del ricorso sono stati emessi antecedentemente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, tuttavia nella specie la questione della competenza va risolta avendo riguardo alla domanda proposta che si limita a

chiedere la restituzione dell'importo di sottoscrizione dei buoni. Come precisato nella decisione n. 4656/2022 del Collegio di Coordinamento sopracitata, la competenza temporale dell'Arbitro a conoscere della domanda di restituzione del capitale e degli interessi relativi a buoni fruttiferi postali sussiste tutte le volte che la *causa petendi* della domanda si incentra sull'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'Intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, e si controverte della prescrizione di tale diritto. Questione, questa, che costituisce una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sebbene quest'ultimo sia sorto antecedentemente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Il principio è stato specificato dal Collegio di Coordinamento n. 11113/2025, affermando, con espresso riferimento ai doveri informativi dell'intermediario anche in relazione al tema della prescrizione e ad eventuali domande risarcitorie proposte dal cliente, quanto segue: *“La violazione della regola di condotta, che radica la competenza temporale dell'Arbitro, non si esaurisce [...] necessariamente al momento della conclusione del contratto, ma, qualora il ricorrente non limiti la propria contestazione ad un difetto informativo in sede di sola sottoscrizione del buono (cfr. Coll. Coord., decisione n. 4656/2022), può assumere rilevanza per tutto il rapporto e sino alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, cui gli obblighi informativi a carico dell'intermediario, ivi inclusa la consegna del foglio informativo, sono funzionali e strumentali”*. Nella specie, parte ricorrente, pur lamentando un errore informativo da parte dell'intermediario al momento dell'acquisto dei BFP, si limita a chiedere il rimborso del capitale versato nonostante la riconosciuta intervenuta prescrizione. Dunque, questo Collegio è competente a decidere.

Venendo al merito, risulta agli atti che parte ricorrente è titolare di n. 6 BFP, appartenenti alle serie CB, CC e CD: segnatamente due BFP appartenenti alla serie CB per lire 500.000 e 5.000.000; due BFP appartenenti alla serie CC per lire 500.000 e lire 5.000.000; ed infine, due BFP appartenenti alla serie CD per lire 500.000 e lire 5.000.000. Detti BFP (a) risultano sottoscritti in data 17.08.1999, 22.01.2000, 10.06.2000; (b) recano sul retro la dicitura *“A TERMINE”* nonché un'etichetta contenente la serie e la relativa disciplina; (c) sono intestati a parte ricorrente con clausola PFR.

La prescrizione, originariamente fissata nel termine di cinque anni ed estesa dall'art. 8 del D.M. del 19.12.2000 a dieci anni, decorre *“dalla data di scadenza del titolo”* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6196/2024, che si è allineata ai principi espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 19243/2023). Pertanto, i BFP oggetto del contendere sono per ciascuna serie scaduti rispettivamente in data 17.08.2010, 22.01.2010 e 10.06.2010 con l'effetto che si sono prescritti rispettivamente in data 17.08.2020, 22.01.2020 e 10.06.2020, termini, questi, poi estesi ai sensi della normativa emergenziale Covid19 (D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, art. 34 co. 3 e successivi aggiornamenti) sino al 31/09/2021. Poiché non risultano atti di interruzione della prescrizione in data precedente al termine massimo di riscossione come sopra indicato ed è pacifico che il reclamo è stato presentato nel 2025 (secondo parte ricorrente in data 28.10.2025; secondo l'intermediario il 05.11.2025), il diritto al pagamento dei buoni oggetto del contendere non può che essere dichiarato prescritto.

PER QUESTO MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE